

**Ordinanza  
relativa ai brevetti d'invenzione  
(Ordinanza sui brevetti, OBI)**

**Modifica del 1° maggio 2013**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 ottobre 1977<sup>1</sup> sui brevetti è modificata come segue:

*Art. 18 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le tasse annuali per ogni domanda di brevetto e per ogni brevetto devono essere pagate anticipatamente ciascun anno a contare dall'inizio del quarto anno dopo il deposito.

*Art. 118a*      Tasse annuali

Per il brevetto europeo una tassa annuale deve essere pagata anticipatamente all'Istituto, la prima volta per l'anno che segue quello in cui il rilascio del brevetto europeo è menzionato nel Bollettino europeo dei brevetti, ma al più presto dall'inizio del quarto anno che segue il deposito della domanda.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

1° maggio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 232.141

